

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIMERCATE

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "A. NEGRI" E PRESSO
IL PALAZZO COMUNALE – Opere Edili

ATTO PUBBLICO REP. 2508 IN DATA 07/03/2013

Il giorno Sette del mese di Marzo dell'anno Duemilatredecim, nella sede municipale di questo Comune, davanti a me, dott. Ciro Maddaluno, Segretario Generale del Comune di Vimercate, abilitato a rogare gli atti in forma pubblica nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267, sono presenti le seguenti PARTI:

I) IL COMUNE DI VIMERCATE, con sede in Piazza Unità d'Italia 1 (C.F. 02026560157 e P.I. n. 00728730961), rappresentato dall'Ing. Ivo Bianchi, nato a Cogliate il 24 febbraio 1952 (C.F. BNCVIO52B24C820S), Dirigente di questa Amministrazione, per conto della quale è legittimato a stipulare il presente contratto a norma dell'art. 107, comma 3, lett. c), del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267, dell'art. 59, comma 2, lettera c), dello Statuto e del decreto sindacale n. 18/s del 27 marzo 2011;

II) L'IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASSELLA S.r.l. (P.I. e C.F. 02314640968) con sede legale in Monza (MB) in via L. Manara, 31 rappresentata dal sig. Gianni Sassella (C.F. SSSGNN64R13E200W) nato a Grosio (SO) il 13 ottobre 1964 e residente in Casatenovo (LC), via San Gaetano, 47, in qualità di Legale Rappresentante.

Le Parti, così costituite, e della cui identità personale sono certo, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, avendone facoltà per legge.

PREMESSO CHE:

1. Il Dirigente dell' Area Lavori Pubblici e Ambiente, con determinazione n. 884/1 del 20 dicembre 2012, esecutiva per legge, affida, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 57 comma 2 lett. c) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando le opere edili nell'ambito del progetto relativo alla manutenzione straordinaria presso la Scuola primaria Ada Negri e presso il palazzo comunale alla società citata in preambolo;
2. i lavori risultano finanziati, nel loro complessivo ammontare, con mezzi propri dell'Ente;
3. si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria della menzionata impresa, salvo quelli che si terrà necessario acquisire successivamente;
4. in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011 non risulta necessario acquisire alcuna documentazione, avendo l'appalto importo inferiore a euro 154.937,07.= così come prescritto dallo stesso decreto;

TUTTO CIO' PREMESSO, Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Premesse Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.



Art. 2) Oggetto L'Ente appaltante affida all'Impresa Edile Costruzioni Sassella s.r.l., come sopra rappresentata, che accetta, la realizzazione delle opere edili nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria "Ada Negri" e presso il Palazzo comunale.

I lavori oggetto dell'appalto possono essere sommariamente così elencati:

Scuola Primaria "Ada Negri"

- Assistenza muraria per ricerca e sistemazione perdita;
- Realizzazione nuova linea di distribuzione impianto di riscaldamento mediante demolizione pavimentazione e relativo sottofondo nei punti di alloggiamento delle nuove linee di distribuzione, scavo in sezione avente profondità cm. 30 e larghezza cm 60 circa, successivo riempimento, ripristino pavimentazione e murature nei punti di collegamento ai corpi radianti.

Palazzo Comunale

- Assistenza muraria per riparazione perdita impianto di riscaldamento mediante:
 - Scavo a mano e con martello demolitore per realizzazione tracce a pavimento per la posa di nuove tubazioni;
 - Demolizione parziale di murature in mattoni in prossimità dei nuovi innesti dei caloriferi posti all'interno dei locali e successiva muratura con mattoni e malta a lavoro finito;
 - Ripristino zoccolatura muro con intonaco strollato;
 - Rinfianco tubazioni con impasto di sabbia e cemento alleggerito, rasatura con calcestruzzo e finitura rappezzi con asfalto bituminato
- Demolizione parziale plafone in intonaco in prossimità della perdita nel sottoscala e allargamento breccia in prossimità delle tubazioni montanti; il tutto compreso materiali, mano d'opera e pulizia cantiere.

Art. 3) Durata Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 4) Clausola penale Per ogni giorno di ritardo non giustificato l'appaltatore sarà assoggettato all'applicazione di una penale pecuniaria nella misura di € 10,00 (diconsi euro dieci/00).

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la Ditta avrà facoltà di presentare controdeduzioni previste entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penale sarà ritenuta sul primo pagamento successivo alla definizione della contestazione.

Art. 5) Corrispettivo Il corrispettivo dovuto all'Impresa per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato nell'importo complessivo di € **7.315,61** (Euro settemilatrecentoquindici/61). Detto importo deve intendersi già depurato del ribasso d'asta del 33,00%.

Al suddetto importo va aggiunta l'IVA nella misura di legge.

Art. 6) Revisione prezzi Non è ammessa salvo quanto disposto dall'art. 133 del D lgs. 163/2006.

Art. 7) Controlli dell'ufficio comunale Il Comune provvederà alla vigilanza e al controllo dell'esatta ottemperanza di disposizioni inerenti i lavori previsti nel presente contratto, a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 8) Responsabilità tecnica dell'appaltatore L'Appaltatore è l'unico responsabile della fornitura in conformità delle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti di legge.



Art. 9)) Garanzie Il Dirigente Area LLPP e Ambiente con nota in data 14 febbraio 2013, prot. n. 6852, ha esonerato dal versamento della cauzione definitiva l'appaltatore

Art. 10) Polizza Assicurativa L'appaltatore presta una garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.

Art. 11) Piano di sicurezza L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori (P.O.S.) e Piano Sostitutivo della Sicurezza (P.S.S.). Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all'Appaltatore, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che eventualmente ne debbano essere informate. Nella determinazione dell'importo dell'appalto si è tenuto conto di tutti i costi relativi alla sicurezza relativi alle singole lavorazioni, nonché dell'impiego di attrezzature e dei D.P.I. previsti dal D.Lgs. n° 81 /2008 e ss.mm.ii.

Art. 12) Tutela dei lavoratori L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela dei lavoratori. In particolare, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria di appartenenza dei lavoratori, che dovranno essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. Qualora il Comune riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, o di altri Enti, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva la facoltà insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento e di procedere secondo la normativa vigente in materia.

Art. 13) Tracciabilità dei flussi finanziari La società appaltatrice si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge 136 del 13/08/2010.

Art. 14) Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'art.3 comma 9bis L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza-DUVRI Ai sensi di quanto previsto dall' art. 26 del d.lgs.n. 81 del 2008, al presente contratto non è allegato il documento unico di valutazione dei rischi in quanto appalto non soggetto a questo adempimento.

Art. 16) Subappalto Il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e presupposti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, nonché dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii..

Art 17) Risoluzione del contratto Nei casi in cui l'Appaltatore non dovesse adempiere alle obbligazioni oggetto del presente atto la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, sono posti a carico del medesimo tutti i danni conseguenti, compresi quelli derivanti all'Ente appaltante dal ritardo



nell'esecuzione delle prestazioni e, se necessario, dall'esperimento di nuova procedura di gara.

Art. 18) Risoluzione di diritto del contratto Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolate a seguito di diffida formale dell'Amministrazione Comunale;
- arbitrario abbandono, da parte della ditta dei lavori previsti nel presente contratto;
- quando la ditta venisse dichiarata fallita;
- quando, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario avesse ceduto o trasmesso ad altri gli obblighi relativi al contratto;

Nel caso di risoluzione contrattuale per uno dei motivi sopra esposti il Comune nulla dovrà alla Ditta Appaltatrice, salvo il pagamento dei lavori effettuati.

Art.19) Variazioni assetto societario Il contraente si impegna a comunicare eventuali variazioni relative alla compagine societaria e/o alla sede legale che dovessero insorgere nel corso di esecuzione del contratto.

Art. 20) Soggetti autorizzati a riscuotere I soggetti legittimati a riscuotere e quietanzare i crediti della Società appaltatrice sono: sig. Gianni Sassella (C.F. SSSGNN64R13E200W) nato a Grosio (SO) il 13 ottobre 1964 e residente in Casatenovo (LC), via San Gaetano, 47.

Art. 21) Cessione del contratto e cessione dei crediti La cessione del presente contratto è vietata sotto qualsiasi forma. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato dispositivo dell'art. 117 D.Lgs. 163/2006 e legge n. 52 del 1991.

Art. 22) Imposte e tasse Le imposte e tasse (esclusa l'IVA facente carico al Comune), le spese di contratto ed ogni altra, inerente e conseguente, presente e futura, si convengono a carico dell'Impresa appaltatrice, che accetta.

Art. 23) Registrazione Ai fini fiscali le Parti dichiarano che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 24) Definizione delle Controversie La competenza a conoscere le controversie che dovessero insorgere tra le parti, spetta al Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 20 c.p.c.

Art. 25) Riferimenti integranti del contratto Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si richiama la normariva vigente in materia.

Il presente atto è stato redatto nel rispetto dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 così come modificato dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici e consta di 5 facciate, di cui 4 interamente scritte, l'ultima solo parzialmente.

Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, e alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. N. 82/2005.



LA SOCIETÀ APPALTATRICE
sig. Gianni Sassella

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
ing. Ivo Bianchi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ciro Maddaluno

